



1° Settore Affari Generali  
Ufficio del Vicesindaco

PROT. n. 693 del 18 DIC. 2017


Comune di Barrafranca (EN)

Ufficio del Sindaco

Prot. \_\_\_\_\_ N.

Li \_\_\_\_\_

A mezzo notifica



N. Prot.: 0013721  
Data Prot.: 15-12-2017 11.47.58  
Tipo Reg.: Uscita  
Cod. AOO: c\_a676\_aoo  
Cod. Amm.: c\_a676



**Alla Responsabile del Settore I**  
*Dott.ssa Giuseppina Crescimanna*

e, p.c.

Al Rappresentante dei Lavoratori per la  
Sicurezza (R.L.S) – *Sig. Gulino Calogero*

Al Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione (RSPP)

*Ing. Salvatore Papalia*

Al Medico Competente (MC)  
*Dr. Calogero Milazzo*

Al Segretario Generale  
*Dott.ssa Anna Giunta*

LORO SEDI

**Oggetto: Atto di Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

Il sottoscritto Prof. Fabio Accardi, Sindaco pro tempore del Comune di Barrafranca, in qualità di Datore di Lavoro ex art. 2 del D.lgs. 81/2008,

#### PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'organizzazione aziendale del Comune, considerati gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attività dell'Ente e sulla base di un opportuno criterio di suddivisione ed attribuzione dei compiti, si presenta la necessità di affidare, mediante delega, le funzioni connesse al rispetto e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- la complessità dell'attività svolta, delle procedure di lavoro e dell'articolazione ed organizzazione dell'Ente, richiedono la presenza puntuale e precisa di figure professionali con competenze tecniche specifiche in grado di prevenire e verificare gli esatti adempimenti legislativi derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la delega delle funzioni in questione deve avvenire a favore di soggetti idonei e qualificati, per specifiche cognizioni tecniche acquisite;

- occorre affidare al delegato il compito di vigilare su ogni attività attinente o comunque connessa alla produzione, assumendo pertanto ogni consequenziale responsabilità per tutti gli atti ed i fatti illeciti riferibili alla predetta attività;
- ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08, è ammessa la delega di funzione da parte del datore di lavoro purché essa risulti da atto scritto recante data certa e che il Delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Il Datore di lavoro ha verificato **la specifica competenza tecnica, le capacità e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate** della Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, Responsabile del I Settore Affari Generali e Finanziari, incarica della Posizione Organizzativa che svolge, quindi le funzioni dirigenziali del relativo settore

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

il sottoscritto Prof. Fabio Accardi - nella qualità di cui in premessa e con i poteri che ne derivano dalla carica - ravvisata la necessità di una puntuale, costante ed organica applicazione della normativa in tema di prevenzione, igiene, e sicurezza sul lavoro, al fine di provvedere agli incombenti posti dalla normativa a carico del datore di lavoro, con il presente atto,

#### **DELEGA**

la Dott.ssa Giuseppina Crescimanna nata a Palma di Montechiaro (AG) il 08/07/1962 C.F. CRSGPP62L48G282W, a curare e effettuare in piena autonomia gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nell'ambito dell'attività svolta dal Comune.

Con il presente atto **si attribuisce al Delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.**

In particolare, e specificatamente, ai sensi dell'Art. 18 della citata normativa, sono delegate alla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna le seguenti attività:

##### **Punto 1**

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.lgs.81/08 e s.m.i.;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico conformemente alle indicazioni del D.lgs. 81/2008;*
- g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati all'INAIL relativi agli infortuni sul lavoro;*
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, anche su supporto informatico e, su richiesta del RLS, consegnarne tempestivamente copia;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) *comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;*
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) *comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

## **Punto 2.**

Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;

- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

**Punto 3-bis.**

Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese o a lavoratori autonomi all'interno del Comune, così come previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008, sono delegate alla Dott.ssa Giuseppina Crescimannna le seguenti attività:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- c) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3

Inoltre, fermi restando tutti gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.lgs.81/08, e che sono posti in capo al Delegato, si conferiscono al Delegato i seguenti poteri:

- 1) di direzione dell'attività, con possibilità di accedere in qualunque momento in tutti i luoghi sede di attività lavorativa, nonché nelle aree pertinenti degli stessi, al preciso scopo di rendere conformi alla normativa antinfortunistica gli ambienti di lavoro e di eliminare i rischi per l'incolumità psico-fisica dei lavoratori e delle persone che accidentalmente possono trovarsi sui luoghi di lavoro, provvedendo ai controlli ed alle verifiche presso la sede, per accertare la conformità alle norme di sicurezza vigenti;
- 2) di utilizzo diretto e autonomo dei mezzi finanziari idonei all'espletamento dei compiti individuati in tutti i punti della presente delega, per l'acquisto di presidi e strumenti antinfortunistici, e per gli interventi necessari per rendere conformi alle normative vigenti l'ambiente di lavoro;
- 3) di gestione delle attività di informazione e formazione del personale dipendente, anche attraverso la richiesta di organizzazione di idonei corsi e la redazione di materiale informativo;
- 4) di gestione delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di infortuni del personale, ovvero di comunicare all'INAIL in via telematica, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. r) del D.lgs. 81/2008.
- 5) di gestione di tutte le attività finalizzate all'effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale;
- 6) di indirizzo dell'attività produttiva, segnalando costantemente ai vertici aziendali le metodiche, le scelte organizzative, il tipo di materiale e le soluzioni operative, sia di natura tecnico scientifica che amministrativa che si rendano necessarie sia con l'entrata in vigore di nuove leggi sia che si impongono con il progresso scientifico tecnologico e che consentono una gestione aziendale improntata sempre a criteri di massima sicurezza e di massima tutela della salute dei dipendenti e delle persone;
- 7) di vigilare il costante e puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia di prevenzione e sicurezza da parte di tutti i dipendenti e

delle persone esterne, che si trovino all'interno dei luoghi di lavoro, con il potere di irrogare e/o proporre sanzioni disciplinari e pecuniarie nel caso di accertamento di violazione alla normativa antinfortunistica. Il Dirigente Delegato potrà, a tal fine, adottare idonee misure organizzative per garantire la massima ragionevole vigilanza possibile in ogni ambiente e luogo di lavoro, al fine di ottenere la più scrupolosa osservanza delle citate norme;

- 8) di avvalersi, per i compiti come sopra descritti, di tutto il personale assegnato. Non potrà, invece, procedere in difetto di autorizzazione espressa del Datore di lavoro, ex art. 16 comma 3 del D.lgs. 81/08, alla sub-delega di tutti o alcuni dei compiti indicati, dei quali sarà diretto e unico referente del Datore di lavoro medesimo;
- 9) di porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori previsti in capo al Datore di lavoro dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Il Delegato, riguardo alla delega delle funzioni oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Delegato s'impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica e usando la diligenza professionale.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, **al Delegato sono conferiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate** in modo di essere messo nelle condizioni di gestire il settore e i vari servizi delegategli anche sotto il profilo economico.

Al tal fine al **Delegato sarà attribuito un capitolo di spesa adeguato allo svolgimento dei compiti attribuiti**, utilizzabile attraverso l'adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e rendicontazione.

Nel caso in cui il fondo di dotazione non fosse sufficiente, il Delegato potrà, comunque, richiedere il reintegro del fondo sulla base di un apposito programma di intervento dallo stesso predisposto.

In materia di sicurezza, al Delegato, sono conferiti poteri di superiore gerarchico rispetto a qualsiasi altro dipendente assegnato al Settore.

Il Delegato ha l'obbligo di fornire semestralmente adeguate informazioni al Datore di Lavoro sui provvedimenti adottati e sugli interventi eseguiti, attraverso apposita relazione illustrativa delle disposizioni attuate, in applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sulle funzioni delegate e trasferite.

A far data dalla sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto Datore di lavoro non interferirà nelle attività proprie del delegato ma ha il preciso dovere di intervenire nel caso in cui ravvisi una inerzia da parte del delegato in merito alla attuazione della normativa antinfortunistica.

Il Delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato la presente delega in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

La delega ha effetto all'atto della sottoscrizione con data certa delle funzioni delegate e cesserà, ipso jure, al momento della cessazione delle funzioni di responsabile del settore e comunque alla scadenza del mandato del Sindaco (Datore di lavoro) che lo ha conferito. Si fa presente inoltre che l'attività del delegato sarà sottoposta a vigilanza al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e sarà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

